33961-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR +1e

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. sez. 463
Donatella Galterio		CC – 12/07/2022
Stefano Corbetta		R.G.N. 7742/2022
Ubalda Macrì	- Relatore -	
Gennaro Sessa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

avverso la sentenza in data 02/12/2020 della Corte di cassazione,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione e l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze,

udito per la parte civile (omissis) che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione;

udita per la parte civile (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione;

udito per il ricorrente il prof. avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, depositata il 6 settembre 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del responsabile civile, (omissis) nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel (omissis)

2. (omissis) ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen. sulla base di due motivi.

Con il primo lamenta l'errore di fatto o l'omessa considerazione dei motivi di ricorso relativi alla posizione della parte civile (omissis) . Precisa che nel ricorso aveva contestato la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile, l'omessa indicazione delle prove in merito al danno, l'errata determinazione della misura del risarcimento riconosciuto nei gradi di merito. Deduce che la Corte di cassazione aveva del tutto ignorato tali critiche. Aggiunge che, al contrario di quanto affermato in sentenza, il Tribunale di Lucca aveva liquidato in via equitativa il risarcimento anche in favore di (omissis) fissandolo nella misura di euro 10.000. Sostiene che gli argomenti a fondamento della decisione di annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze, relativamente alla posizione di altri enti, valevano anche per il (omissis) Infatti, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente la lesione del diritto non patrimoniale sul presupposto che non si dovesse provare uno stretto legame con il territorio viareggino. Sostiene che se la Corte di cassazione avesse reso una motivazione implicita, questa avrebbe dovuto essere conforme a quella resa per gli enti non legati al territorio, cioè di annullamento senza rinvio delle statuizioni civili.

Chiede, pertanto, in sede rescindente, di accertare l'errore di fatto e, in sede rescissoria, di annullare senza rinvio tutte le statuizioni civili pronunciate nei precedenti gradi di giudizio in favore di (omissis) con vittoria delle competenze di lite.

4. Con il secondo lamenta l'errore di fatto o l'omessa considerazione dei motivi di ricorso relativi alla posizione della parte civile (omissis) (omissis) svolgendo i medesimi argomenti usati per (omissis) sia con riferimento alla costituzione di parte civile che alla liquidazione del danno. Rassegna le medesime conclusioni.

5. La ricorrente articola un terzo motivo per formulare l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 625-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., per l'elevato esborso a cui era tenuta, che avrebbe reso altamente improbabile la possibilità di un successivo recupero delle somme corrisposte in esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione. Sostiene poi l'indubbia

gravità dei vizi denunciati il che era indicativo di una manifesta ingiustizia della condanna.

6. (omissis) presenta una memoria nella quale sostiene di non aver mai chiesto la citazione dei responsabili civili (omissis) e (omissis) e conclude per l'inammissibilità del ricorso.

In subordine, osserva che, anche a voler ritenere la motivazione implicita, essa era in suo favore, perché non rientrava tra i soggetti di cui era stata esclusa la costituzione e per cui era stata esclusa la liquidazione dei danni. Precisa che nel ricorso (omissis) non aveva censurato la liquidazione equitativa del danno, ma aveva reiterato la medesima doglianza sollevata innanzi alla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il ricorso è fondato.

E' pacifico in giurisprudenza che il responsabile civile possa esperire il rimedio dell'art. 625-*bis* cod. pen. in quanto "condannato" sia pure solo al risarcimento del danno alla parte civile, all'esito dell'accertamento della responsabilità penale (si veda Cass., Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816; Cass., Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695-01, Marani, in merito all'imputato condannato al solo risarcimento del danno e in senso estensivo della nozione di condannato anche a chi faccia valere l'errore di fatto della sentenza di revisione, Cass., Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788).

E' altresì pacifico, ed è stato di recente ribadito da Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, che l'errore materiale o di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza a Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 si legge che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori

percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, siccome incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza medesima. (Cass., Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868) o qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta è, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982)

L'omesso esame qui ha riguardato un profilo decisivo.

Nel riassumere i motivi del ricorso, la Corte di cassazione ha dato ampia evidenza nel par. 25.5 del "Ritenuto in fatto" delle doglianze relative alle associazioni e agli enti esponenziali che si erano costituiti parte civile. In particolare, con riferimento a (omissis) e a (omissis) la ricorrente aveva lamentato che la Corte di appello aveva esplicitamente disatteso la sua prospettazione difensiva, secondo cui i due enti non presentavano i requisiti di legge, del radicamento territoriale e dell'unicità o della prevalenza dello scopo, sostenendo invece che l'ambito operativo nazionale comprendeva anche il territorio di Viareggio e che, per statuto, tutelavano la salute dell'intera popolazione. Nel trattare i motivi di ricorso indicati nei par. 29.4 e ss, del "Considerato in diritto", la Corte di cassazione ha obliato sia la posizione di (omissis) :he di (omissis) e non ha risposto alle specifiche censure sollevate. Né si può ritenere che sia stata resa una decisione implicita, perché non si rinviene nella trattazione del tema un sicuro riferimento alla posizione dei due enti, neanche attraverso il confronto per conformità o difformità con altri enti per cui vi sono state espresse statuizioni. Né ha rilievo la deduzione di

(omissis) secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché non aveva chiesto i danni al responsabile civile. Infatti, la legittimazione e l'interesse al ricorso sono strettamente collegati alla condanna di questi.

Pertanto, la sentenza impugnata va revocata limitatamente alla domanda di parte ricorrente rispetto a (omissis) e (omissis) La Corte di appello di Firenze, altra Sezione, valuterà in quella sede la fondatezza delle doglianze, alla stregua dei criteri già espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata per gli altri enti, in merito alla legittimazione all'azione, alla sussistenza del danno e alla quantificazione della sua entità.

Si dà atto che l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza è stata implicitamente disattesa, perché palesemente inammissibile, siccome enunciava generiche ragioni di eccezionale gravità, esprimendo considerazioni congetturali sull'impossibilità di recuperare dagli enti quanto obbligato a versare in virtù della sentenza della Corte di appello

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso di (omissis) revoca la sentenza n. 32899/21 della Quarta Sezione limitatamente alle statuizioni relative a (omissis) e (omissis) annulla la sentenza in data 20 giugno 2019 della Corte di appello di Firenze relativamente alle suddette parti civili con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto

Così deciso, il 12 luglio 2022

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15 SET 2022

IL FUNZIONARIO ESPERTO
Lucia Marian